

Comune di Follonica

*per la concessione
dei sepolcri
del Cimitero Comunale*

*Delibera del Consiglio Comunale
n. 52 del 28 giugno 2005*



REGOLAMENTO

SOMMARIO

SOMMARIO

Articolo 1	Oggetto dell'attività	1
Articolo 2	Loculi e aree a terra	1
Articolo 3	Durata della concessione dei loculi e delle aree a terra	1
Articolo 4	Costo della concessione dei loculi e delle aree a terra	1
Articolo 5	Requisiti per la concessione dei loculi e delle aree a terra	1
Articolo 6	Requisiti per la sospensione dei loculi e delle aree a terra	2
Articolo 7	Modalità di utilizzo delle sepolture loculi e aree a terra	2
Articolo 8	Ossari	2
Articolo 9	Cinerari	3
Articolo 10	Affidamento e dispersione delle ceneri	3
Articolo 11	Campo comune	3
Articolo 12	Tombe a terra	3
Articolo 13	Area a giardino e cappelle gentilizie	3
Articolo 14	Tenute delle lapidi	4
Articolo 15	Tumulazioni provvisorie	4
Articolo 16	Modalità di richiesta delle concessioni	4
Articolo 17	Decadenza delle concessioni	5
Articolo 18	Onere di conservazione del decoro delle sepolture	5
Articolo 19	Lavori di sistemazione delle sepolture	5
Articolo 20	Concessioni perpetue	6
Articolo 21	Disposizioni finali	6

Regolamento per la concessione dei sepolcri del Cimitero Comunale

Articolo 1 Oggetto dell'attività

Il Comune di Follonica costruisce, nel cimitero comunale, arcate contenenti loculi ossari e cinerari per la tumulazione di salme, costruisce inoltre tombe murate nei campi a tumulazione. I predetti sepolcri sono ceduti in concessione secondo le norme del presente regolamento, e per quanto non detto, secondo il regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

Articolo 2 Loculi e Aree a terra

I loculi vengono concessi completati e cementati in tutte le parti interne e gli acquirenti, oltre il prezzo di concessione, dovranno provvedere all'acquisto ed alla posa in opera della pietra marmorea o di altro materiale idoneo che dovrà essere sovrapposto alla chiusura.

Le aree a terra vengono concesse completate e cementate in tutte le parti interne e gli acquirenti oltre il prezzo di concessione e al costo di realizzazione, dovranno provvedere all'acquisto ed alla posa in opera della pietra marmorea o di altro materiale idoneo che dovrà essere sovrapposto alla chiusura.

La massima dimensione in pianta e in alzata di copritomba e/o lapidi su campi a tumulazione (aree a terra) sono regolamentate con apposito atto dirigenziale del competente servizio Cimiteriale;

Articolo 3 Durata della concessione dei Loculi e delle Aree a terra

I loculi e le aree a terra vengono dati in concessione per un periodo di 50 (cinquanta) anni a valere dalla data del decesso o prenotazione.

Decorso tale termine i resti saranno riuniti nell'ossario comune o, su richiesta dei dolenti, raccolti in apposite cassetine di dimensioni adeguate per essere tumulate.

Articolo 4 Costo della concessione dei Loculi e delle Aree a terra

Il prezzo della concessione sarà stabilito con apposita deliberazione della Giunta Comunale, che dovrà tenere conto dei costi di costruzione, delle spese generali, di gestione del servizio cimiteriale.

I prezzi di concessione dei loculi sono differenziati per tenere conto della difficoltà di accesso alle varie file da parte dei dolenti.

Tra i loculi, anche se acquisiti dalla stessa famiglia, è fatto divieto di rimuovere i listoni e le cornici di delimitazione della singola sepoltura per unificarne le lastre.

Articolo 5 Requisiti per la concessione dei loculi e delle aree a terra

Le concessioni vengono fatte dall'Amministrazione, a persone che abbiano compiuto il 70° (settanta) anno di età e su richiesta dei dolenti, ogni volta che si verifichi un decesso.

Le concessioni dei loculi per future sepolture dovranno essere fatte unicamente:

1) Allo scopo di consentire la sepoltura contigua di salme di stretti congiunti alla vedova/o o altri nell'ambito del 1° grado di parentela o affinità della persona defunta e già tumulata nel loculo, purché il richiedente abbia superato il 50° anno di età. I conviventi risultanti dalle famiglie anagrafi che sono equiparati al coniuge;

2) A persone portatori di handicap, anche se non hanno superato il 50° anno di età.

Articolo 6

Requisiti per la sospensione dei loculi e delle aree a terra

La concessione per futura sepoltura viene sospesa su dichiarazione del dirigente responsabile qualora si dimostri una carenza nella disponibilità dei loculi e delle aree a terra
E' assolutamente vietata al concessionario la vendita dei propri diritti a terzi:

- Nel caso di rinuncia (posto non utilizzato), L'Amministrazione rimborserà al concessionario o ai suoi eredi il costo vigente diminuito del 3% per ogni anno di concessione;
- Nel caso di rinuncia (posto utilizzato) per trasferimento salma nello stesso o in altro Cimitero, l'Amministrazione Comunale rimborserà al concessionario o ai suoi eredi il costo vigente diminuito del 5% per ogni anno di concessione.

Articolo 7

Modalità di utilizzo delle sepolture loculi e aree a terra

In nessuna sepoltura può essere racchiusa più di una salma, tranne nel caso previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria, quando si tratta di riunire madre e neonato morti nell'atto del parto.

E' ammessa altresì la collocazione di resti mortali e ceneri dei propri congiunti ed affini fino al 2° grado secondo le seguenti ipotesi e modalità:

- *n. 2 capsule contenenti ceneri;*
- *n. 1 cassetta contenente le ossa residue da estumulazioni;*
- *n. 1 cassetta ed una capsula cineraria.*

L'Amministrazione ha diritto di richiedere per la collocazione dei resti mortali e delle ceneri aggiunti secondo il presente art. non contestualmente alla tumulazione principale un canone di concessione, con tariffa determinata con atto di giunta comunale.

Dei predetti resti mortali e ceneri deve essere apposta indicazione anagrafica sulla lapide mortuaria per la ricerca dei defunti.

Il fondatore, può modificare il contratto limitatamente alla sepoltura di altro familiare o convivente con richiesta scritta e previo assenso del dirigente competente. La modifica verrà allegata al vecchio contratto.

Qualora il fondatore fosse deceduto, gli eredi possono modificare il contratto limitatamente alla sepoltura di altro familiare o convivente con lettera di richiesta degli eredi.

Il nuovo contratto lascia invariata la scadenza di concessione.

Non sono ammessi rinnovi di concessioni.

I resti mortali esumati dovranno essere collocati nell'ossario comune, salvo che gli aventi titolo non abbiano disposto diversamente. Si seguono le specifiche prescrizioni in materia contenute nel DPR del 10 Settembre 1990, n. 285 e le successive circolari ministeriali, i resti mortali così confezionati potranno essere riuniti negli appositi ossari concessi dall'Amministrazione o in sepolture già concesse avendone diritto.

Articolo 8

Ossari

Gli ossari un tempo chiamati anche colombari, sono dati in concessione secondo apposta tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

In ogni ossario, se le dimensioni interne lo permettano, potranno essere collocati, osservate le

disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, i resti mortali o le urne cenerarie, I resti mortali rimarranno in una cella del colombario per un periodo massimo di 30 (trenta) anni che decorrerà dalla prenotazione. La concessione potrà essere prorogata per un massimo di altri 20 (venti) anni al costo vigente. A termine di tale periodo i resti mortali verranno composti nell'ossario comune.

Articolo 9 Cinerari

I cinerari sono concessi per raccogliere fino ad un massimo di quattro ceneri mortali se le dimensioni interne lo permettano, purché i defunti siano parenti fino al III° grado o affini fino al II° grado del concessionario, o persone conviventi, indipendentemente dai rapporti di parentela e affinità. La concessione ha una durata di 30 (trenta) anni che decorrerà dalla prenotazione con la possibilità di proroga di altri 20 (venti) anni al costo vigente. Decorso tale termine le ceneri saranno riunite nel cinerario comune o per dispersione in un'area verde individuata nel Piano Regolatore Cimiteriale.

Articolo 10 Affidamento e dispersione delle Ceneri

- Si rimanda riferendosi alla L. 131/2001 e Legge Regionale Toscana n. 29/2004.

Articolo 11 Campo Comune

Ogni fossa dovrà essere contraddistinta da un cippo con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

La massima dimensione in pianta e in alzata di copritomba e/o lapidi su campi decennali sono regolamentati con apposito atto dirigenziale del Dirigente competente del servizio cimiteriale

L'allineamento per le tombe dovrà essere fornito dal personale in servizio al cimitero.

La concessione ha durata decennale. Decorso tale termine i resti saranno riuniti nell'ossario comune o, su richiesta dei dolenti, raccolti in apposite cassetine di dimensioni adeguate per essere tumulate.

L'inumazione e l'esumazione nel campo comune non è gratuita, salvo il caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia un disinteresse da parte dei familiari.

Articolo 12 Tombe a terra

Per tombe a terra si intendono le tombe murate realizzate negli appositi quadri a ciò destinati dal piano regolatore cimiteriale.

La massima dimensione in pianta e in alzata di copritomba e/o lapidi sono regolamentati con apposita disposizione dirigenziale del Dirigente competente del servizio cimiteriale.

Il rischio di rottura delle lapidi conseguente alla sepoltura multipla così come l'onere di ricomposizione dei monumenti è a completo carico dei concessionari. E' altresì a carico dei concessionari la rimozione dei materiali lapidei frutto di ristrutturazioni delle sepolture durante la vigenza della concessione.

La Giunta Comunale determina i prezzi di cessione del terreno ed i prezzi di riferimento dei costi di fabbricazione differenziati per uno o più posti salma.

Articolo 13 Area a giardino e cappelle gentilizie

Il Comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività, (cappelle gentilizie e giardini di famiglia), purché

tali aree siano regolarmente previste nei piani regolatori cimiteriali.

Le presenti concessioni sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo, per un ulteriore periodo di 50 anni.

La Giunta Comunale determina il canone di concessione del terreno. Nell'atto di concessione, sono determinati obblighi al concessionario, tra cui quello di costruire la sepoltura entro 3 (tre) anni pena la decadenza della concessione.

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone e od enti che mirino a farne oggetto di lucro.

La costruzione delle cappelle gentilizie è subordinata al rilascio della concessione edilizia. Ogni onere circa la realizzazione, manutenzione, tumulazione ed estumulazione dai giardini di famiglia e dalle cappelle è a carico del concessionario.

Articolo 14 Tenuta delle lapidi

Le concessioni date per futura sepoltura dovranno essere chiuse a spese del concessionario che dovrà far iscrivere sulla chiusura del loculo la parola "concesso".

Nella parte esterna, a tumulazione avvenuta, potrà essere collocata a cura e spese dei dolenti una pietra tombale sulla quale potranno essere incise epigrafi. Le stesse potranno essere rimosse qualora contengano frasi o dizioni incompatibili per il luogo ove sono poste.

Al fine di consentire la ricerca dei resti mortali tutte le sepolture dovranno riportare scolpiti o con modalità accettate dall'Amministrazione il nome, cognome di tutti i defunti ivi contenuti con la loro data di nascita e morte.

Le iscrizioni sono a carico dei concessionari.

Articolo 15 Tumulazioni provvisorie

Non è vietato all'Amministrazione, con provvedimenti autorizzativi interni, concedere in casi eccezionali ed in via precaria sepolture al fine di tumulare cadaveri che debbono essere poi tumulati altrove, sotto l'osservanza, per l'estumulazione, delle norme e cautele delle leggi sanitarie, purché peraltro tale precarietà non si protragga oltre due anni.

Per tali concessioni eccezionali il Comune esigerà un diritto fisso, a fondo perduto pari ad un decimo del costo del loculo al momento più economico deliberato con atto di Giunta.

Qualora alla concessione provvisoria dovesse seguire quella definitiva nella stessa sepoltura, i dolenti dovranno pagare per intero il prezzo di concessione non potendosi intendere i diritti della concessione provvisoria come anticipazioni dei canoni di concessione definitiva e delle spese di atto di concessione. La concessione decorrerà dal momento della sepoltura.

Ove alla scadenza della concessione provvisoria il concessionario non provveda a quanto necessario, il Comune sarà in diritto, senza necessità di atti giudiziari a provvedere all'estumulazione della salma ed alla composizione dei resti mortali in campo comune, salvo il recupero delle spese occorse.

L'Amministrazione con provvedimenti autorizzativi interni e, dietro la richiesta del concessionario, può autorizzare l'uso del loculo o area a terra già concessionato per la sepoltura provvisoria di parenti ed affini fino al secondo grado, anche se non sono menzionati nel contratto di concessione.

Nel caso che altro defunto permanga per oltre 5 anni e accertato che non ci sia lucro, il fondatore perde per sempre il suo diritto che diventa definitivo per la persona sepolta.

Con disposizione dirigenziale il provvedimento verrà allegato al vecchio contratto.

Articolo 16 Modalità di richiesta delle concessioni

La prenotazione dei posti è assegnata alla responsabilità del custode cimiteriale.

Per ottenere le concessioni occorre che il richiedente si presenti al Custode del Cimitero Comunale,

e presenti al Sindaco:

- la domanda in competente bollo con indicazione specifica della persona o persone categorie parentali nei casi di sepolture plurime alla quale la sepoltura è destinata;
- la quietanza del Tesoriere Comunale o la ricevuta del c/c postale comprovante il versamento del prezzo di concessione nonché di quello di un deposito presunto per diritti, bolli e, per le cappelle gentilizie anche le spese di registrazione contratto.

D'ufficio sono accertate la compatibilità della richiesta rispetto al presente regolamento.

Il contratto è redatto come scrittura privata in competente bollo ed è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Ove il fondatore non provveda al pagamento della concessione entro e non oltre 10 giorni successivi alla prenotazione o alla tumulazione salma, l'Amministrazione avrà titolo a procedere al recupero coattivo del suddetto credito o all'annullamento della concessione con l'adozione dei conseguenti provvedimenti (estumulazione o perdita posto a disposizione), salvo il recupero delle spese occorse.

Articolo 17

Decadenza delle concessioni

La decadenza della concessione una volta espletate tutte le verifiche necessarie si concretizza nei seguenti casi:

- per lucro e speculazione,
- valutato dall'ufficio preposto per abbandono, in particolare quando non è più possibile leggere il nome e cognome del defunto e quando la lapide è pericolante o fatiscente.
- per inosservanza dei termini contrattuali,
- nel caso non si costruisca il manufatto nel tempo stabilito dal contratto o dal Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale sulle Concessioni.
- Nel caso che il concessionario non sia più interessato, alla concessione, perché trasferita la salma in altro comune o per sistemazione diversa, previo rimborso di cui all'articolo 6.

Articolo 18

Onere di conservazione del decoro delle sepolture

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti e quanto altro di loro proprietà. E' vietato invadere i vialetti di accesso alle sepolture con vasi di fiori, panchetti ecc.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per rinuncia o per morte dei familiari della salma, il Comune può provvedere al recupero delle sepolture comprese le cappelle gentilizie, previa sistemazione dei resti mortali nei modi e per il tempo indicati nel presente regolamento, previa diffida da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Articolo 19

Lavori di sistemazione delle sepolture

Nessun lavoro se non preventivamente autorizzato, potrà essere eseguito dai concessionari o dai loro aventi causa.

I lavori dovranno rispettare le geometrie e le distanze imposte dal piano regolatore cimiteriale sotto la direzione del responsabile del servizio c/o il Cimitero Comunale.

In caso diverso, gli stessi saranno tenuti a rimborsare tutte le spese di rimozione, restauri e quanto altro il Comune fosse costretto a fare per riportare le arcate ed i loculi e le sepolture nel loro stato primitivo.

Per i lavori e servizi non riservati all'attività comunale i dolenti possono eseguire gli interventi o in proprio o con ditte autorizzate all'accesso nell'area cimiteriale.

Articolo 20
Concessioni perpetue

L'Amministrazione se interessata a liberare spazi che necessitano di sistemazioni più razionali all'interno dei vecchi quadri a pagamento, può richiedere l'esumazione dei defunti tumulati nel loculo o tomba murata al concessionario o erede avente diritto

Nel caso il concessionario o gli eredi rinunciassero per sempre alla concessione perpetua, l'Amministrazione si farà carico dell'onere della spesa di esumazione dei defunti e il successivo inserimento dei resti mortali in un ossario ceduto gratuitamente dall'Amministrazione per la durata di 30(trenta) anni.

Articolo 21
Disposizioni finali

Le disposizioni contenute nel presente regolamento abrogano e sostituiscono le parti difformi contenute nel regolamento mortuario approvato con atto di C.C. n. 152 del 22 dicembre 1994. I prezzi di tutte le sepolture sono determinati con atti di Giunta Comunale secondo il principio del cap-price.